



COMUNE DI PISCINAS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Cod. Fisc. 90005610929 Tel. 0781 964440 (centralino)

PEC: protocollo@pec.comune.piscinas.ci.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata **REIS (*Reddito di inclusione sociale*)**

di cui alla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

il seguente avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla

misura regionale denominata **REIS (*Reddito di inclusione sociale*)**

di cui alla Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016

alla Delibera Giunta Regionale n. 31/16 del 19/06/2018

e della Delibera Giunta Municipale n. 32 del 30/07/2018

Art. 1

OGGETTO

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata REIS (Reddito di Inclusione Sociale) introdotta dalla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida approvate in via definitiva con Delibera di Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018 e delle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Municipale n. 32 del 30.07.2018.

L'Avviso ha inoltre lo scopo di rilevare il fabbisogno reale del territorio al fine di consentire alla Regione Sardegna di determinare l'ammontare complessivo delle risorse da destinare al Comune di Piscinas per l'annualità 2018.

Si specifica che tale misura è integrativa e complementare della medesima misura attuata a livello nazionale, Reddito di Inclusione (ReI), disciplinata dal Decreto Legislativo n. 147 del 15/09/2017.

Art. 2

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il REIS prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà che, salvo i casi eccezionali tassativamente indicati dalla Regione Sardegna, è condizionata allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva definito nel progetto personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di povertà.

Gli importi del REIS sono definiti in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e variano da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 500,00 per tutti i target di beneficiari e per qualsiasi soglia ISEE considerata.

Le Linee Guida regionali prevedono una differenziazione degli importi del REIS in funzione della titolarità o meno del beneficio ReI.

Più specificamente per i nuclei familiari **non beneficiari di ReI** il contributo REIS sarà pari a:

Numero componenti	Importo di sussidio economico mensile
1	€ 200,00
2	€ 300,00
3	€ 400,00
4 e più	€ 500,00

Ai nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso Pubblico, risultino **beneficiari di ReI** verrà concesso un contributo REIS forfettario pari al 30% dell'importo minimo del sussidio economico riconoscibile ai destinatari del solo REIS in relazione alla composizione del nucleo familiare, a prescindere dall'ammontare del ReI di cui beneficiano, così come di seguito specificato:

Numero componenti	Importo di sussidio economico mensile
1	€ 60,00
2	€ 90,00
3	€ 120,00
4 e più	€ 150,00

La quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto rimarrà invariata per l'intera durata del progetto, fatta eccezione per i casi in cui al nucleo familiare venga riconosciuto, successivamente all'approvazione della graduatoria REIS 2018, il diritto al ReI.

In tale ipotesi al nucleo beneficiario, a decorrere dal mese in cui il ReI è stato riconosciuto, verrà concessa esclusivamente la quota forfettaria di cui sopra.

Il sussidio economico non potrà essere utilizzato per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo e non potrà essere erogato a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che questi non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. In ogni caso il sussidio non potrà essere gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica certificata (cfr. art. 6 Linee Guida RAS).

Art. 3

DURATA DELL'INTERVENTO

Il beneficio verrà concesso per un periodo di sei mesi a decorrere dal mese successivo a quello di adozione dell'atto di approvazione della graduatoria degli aventi diritto.

La durata dell'erogazione del sussidio monetario non è vincolata alla durata del progetto di inclusione che, pertanto, potrebbe avere una durata superiore.

Il beneficio economico potrà essere rinnovato alla stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato d'inclusione attiva o sua rimodulazione.

Per i nuclei familiari che abbiano già avuto accesso alla misura, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS, per massimo due volte, ma solo dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato.

Art. 4

PROGETTI PERSONALIZZATI DI PRESA IN CARICO

L'erogazione del contributo economico di cui all'art. 2 è condizionata e subordinata all'adesione da parte di tutti i componenti del nucleo familiare ad un "Progetto di inclusione sociale attiva" redatto durante la fase di presa in carico del nucleo da parte degli Uffici di Servizio Sociale, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione e con le equipe multidisciplinari.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari sono obbligati a partecipare a percorsi di politiche attive del lavoro, a non rifiutare più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e ad assicurare l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata del progetto di inclusione, che dovrà essere avviato per tutti i beneficiari del REIS entro il mese di Ottobre, non è vincolata alla durata dell'erogazione del contributo e, pertanto, potrebbe avere una durata superiore.

I progetti personalizzati di inclusione attiva:

1. nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, possono essere predisposti da parte del Servizio Sociale Comunale;
2. qualora prevedano interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, saranno predisposti dall'équipe multidisciplinare degli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS;
3. nelle ipotesi di sola inclusione attiva saranno definiti dall'ASPAL e coincideranno con il Patto di Servizio stipulato dai beneficiari.

Per i nuclei beneficiari della Carta ReI, il progetto di inclusione attiva coincide con quello definito in relazione al REI.

Per le seguenti tipologie di beneficiari, così come espressamente stabilito dall'art. 5 delle Linee Guida RAS, l'erogazione del REIS non è vincolata alla partecipazione ad un progetto di inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli anni 80, di cui almeno uno risulti in possesso di una certificazione di invalidità grave superiore al 90%
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997.

Art. 5

CRITERI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO E PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE

Nell'ammissione al beneficio sarà rispettato l'ordine di priorità stabilito dalla Regione Sardegna con la D.G.R. n. 31/16 del 19.06.2018, così come di seguito indicato:

Priorità 1

Nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso Pubblico, **risultino beneficiari di ReI** e ai quali verrà riconosciuto l'importo forfettario indicato all'art. 2.

I suddetti nuclei familiari non devono presentare domanda di accesso alla misura regionale ma sono inseriti d'ufficio nella graduatoria REIS 2018.

Priorità 2

Nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso, **non risultino beneficiari di ReI** e tutti quelli con ISEE fino a 3.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;

2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate ai sensi della Legge n. 76 del 20.05.2016, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;

2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;

Priorità 3

Nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso, **non risultino beneficiari di ReI** e tutti quelli con ISEE fino a 6.000 euro secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.

Priorità 4

Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE superiore a 6.000 e inferiore o uguale a 9.000 euro.

Priorità 5

Nuclei familiari (non sopra classificati) che, alla data di scadenza del presente Avviso, **non risultino beneficiari di ReI** e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) ISEE fino a 9.000 euro
- 2) ISRE non superiore a 3.000 euro
- 3) valore del patrimonio mobiliare pari a zero.

La priorità non verrà riconosciuta ai nuclei familiari che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al ReI, non provvedano ad inoltrare domanda di concessione per la carta REI entro la data di scadenza del presente Avviso.

La graduatoria degli aventi diritto sarà elaborata nel rispetto delle priorità sopra indicate e, all'interno di ciascuna categoria, secondo i seguenti criteri individuati con la D.G.C. n. 69 del 13.07.2018:

- ISEE inferiore
- maggior numero di minori presenti nel nucleo
- maggiore età anagrafica
- ordine cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune

L'ammissione al beneficio avverrà, a seguito della definizione dei "Progetti di Inclusione attiva", secondo l'ordine di graduatoria e, comunque, sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Piscinas dalla Regione Sardegna per l'annualità 2018.

Art. 6

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 5 in merito ai requisiti previsti per ciascuna priorità, il richiedente, **a pena di esclusione**, sia al momento della presentazione della richiesta che per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, deve risultare inoltre in possesso dei requisiti di seguito elencati.

1_Requisiti generali

a) Cittadinanza

1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea *oppure*
2. Familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare di regolare titolo di soggiorno *oppure*
3. Cittadino straniero in possesso, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 286/1998, di regolare titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

b) Residenza nel Comune di Piscinas

Al momento della presentazione della domanda almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente in Sardegna da almeno 24 mesi (2 anni). Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari.

Per emigrato di ritorno si intende il cittadino che, avendo risieduto in altra Regione o altro Stato, faccia rientro in Sardegna.

2_Requisiti economici del nucleo familiare

- a. Certificazione ISEE ordinario (o ISEE corrente) inferiore o uguale a € 9.000,00
- b. Assenza di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni, di importo superiore a € 800,00 mensili, limite elevato a € 900,00 mensili

in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella Dichiarazione Sostitutiva Unica.

- c. Assenza di titolarità di NASpI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - art. 1 D. Lgs n. 22 del 2015) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.
- d. Mancato possesso di autoveicoli/motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta. Sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.
- e. Mancato possesso di imbarcazioni da diporto.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti o la perdita di uno di essi durante l'erogazione della misura comporterà l'esclusione dal procedimento/beneficio.

Art. 7

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico potrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino al 22.08.2018.

Il modulo di domanda, composto da n. 3 pagine, è disponibile presso le sedi di Servizio Sociale e sul sito internet del Comune di Piscinas (www.comune.piscinas.ci.it).

La domanda e la documentazione allegata dovrà essere consegnata:

- **A MANO** all'Ufficio Protocollo del Comune di Piscinas, da Lunedì a Venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 e il Martedì dalle 16.00 alle 17.00

- **CON RACCOMANDATA A/R** indirizzata al Comune di Piscinas, Ufficio Servizi Sociali, Via R. Margherita 65, 09010 Piscinas (in tale ipotesi, ai fini del rispetto della scadenza, farà fede la data indicata dall'Ufficio Postale di spedizione)

- **TRASMISSIONE VIA PEC** all'indirizzo protocollo@pec.comune.piscinas.ci.it avendo cura di trasmettere la documentazione in formato PDF.

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento.

Si specifica che tale disposizione assume maggior rilievo alla luce delle disposizioni della RAS che impongono di concludere il procedimento entro il termine perentorio del 17 settembre 2018.

E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo.

La domanda, **a pena di esclusione**, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e le informazioni richieste ai fini dell'ammissione al beneficio (facsimile)
- 2) Certificato ISEE ordinario (o corrente) in corso di validità
- 3) Eventuale certificazione attestante la disabilità/invalidità di uno o più componenti il nucleo (qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 5 delle Linee Guida)
- 4) Copia di documento d'identità in corso di validità (se non già presente agli atti)
- 5) Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 (Requisiti generali/Cittadinanza)

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

Si precisa che:

- i nuclei familiari che, alla data del presente Avviso Pubblico, risultino già **BENEFICIARI di ReI NON DEVONO PRESENTARE DOMANDA PER IL REIS** ma verranno inseriti d'ufficio nella graduatoria;
- i nuclei familiari che, alla data del presente Avviso Pubblico, **HANNO PRESENTATO DOMANDA ReI CON ESITO NEGATIVO, IN LAVORAZIONE O NON ANCORA ISTRUITA DEVONO PRESENTARE DOMANDA** per il REIS.

Art. 8

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

La concessione dei benefici è subordinata al rispetto degli impegni sottoscritti dai componenti il nucleo familiare nel “Progetto di inclusione sociale attiva” definito secondo le modalità di cui al precedente art. 4. E' responsabilità del cittadino rendere edotto il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 6.

Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.

L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Art. 9

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'approvazione degli elenchi degli aventi diritto è fissato alla data del 17.09.2018 stabilita dalla Regione Sardegna.

Art.10

ESITO DEL PROCEDIMENTO

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Píscinas (www.comune.piscinas.ci.it) mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti per categoria.

Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Sarà cura dell'interessato richiedere all'Ufficio Protocollo e conservare il numero di protocollo generale assegnato all'istanza.

Art. 11

CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal **procedimento** coloro:

1. che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
2. che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;
3. che presentino moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e/o non debitamente compilati in ogni loro parte;
4. che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al ReI, non provvedano a presentare istanza di concessione della carta ReI entro il termine di scadenza del presente Avviso Pubblico;
5. che rifiutino di essere inseriti nei Progetti di inclusione Sociale attiva di cui all'art. 4;

Art. 12

CAUSE DI SOSPENSIONE E REVOCA

Il beneficio sarà sospeso per almeno sei mesi qualora i beneficiari non partecipino a percorsi di politiche attive del lavoro, rifiutino più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, o non adempiano al dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari incorreranno nella **revoca** immediata del beneficio nel caso in cui:

1. interrompano, senza alcun giustificato motivo, il Progetto di Inclusione Sociale
2. reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi definito nel Progetto
3. omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per l'accesso al beneficio dal presente Avviso

Il contributo verrà revocato qualora si rilevi il superamento della condizione di bisogno che ha determinato l'attivazione dell'intervento di sostegno.

Art. 13

VERIFICHE

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art. 14 **RICORSI**

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

Art. 15 **TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell'ancora vigente art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, ai fini del presente bando di concorso è titolare del Trattamento il Comune di Piscinas, Via R. Margherita 65, 09010 Piscinas.

Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste dal presente bando.

La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del richiedente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente avviso ed inserito nella domanda di partecipazione

Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente avviso.

La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al concorrente di partecipare alla presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nel avviso ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente avviso è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione.

I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia, ivi compresi i competenti Servizi della Regione Autonoma della Sardegna.

Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura.

I dati personali dei richiedenti saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini della presente procedura.

I richiedenti potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, e dall'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 che qui di seguito si riepilogano.

È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l'accesso al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/2016).

La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento in precedenza effettuato.

Art. 16 **PUBBLICITA'**

Copia del presente avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet del Comune.

Art. 17 **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è Il Responsabile del servizio Amministrativo Socio Culturale Dr. Pietro Paderas.

Art. 18 **RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

Piscinas 07.08.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Pietro Paderas
(firmato digitalmente)